

*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

*Il Ministro
della Salute*

*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Egregio Ministro, *care Luciana*

il Ministero dell'Interno ha sollevato il tema della individuazione delle aziende "che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 7, del d.P.C.M. del 10 aprile 2020, nella parte in cui consente, previa comunicazione al Prefetto, la prosecuzione delle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale", chiedendo in sostanza se la valutazione della "rilevanza strategica per l'economia nazionale di un'azienda debba riguardare soltanto i settori ricompresi nella [...] disciplina del Golden Power ovvero possa estendersi ad altre attività (singola o del distretto) in ragione di indicatori quali, ad esempio, la produzione effettuata, il numero dei lavoratori occupati, le quote di mercato detenute e il conseguente impatto economico e sociale a livello nazionale".

In relazione a quanto precede e sentita, sul punto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che le difficoltà interpretative sorte per definire l'ambito di applicabilità della disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, del d.P.C.M. del 10 aprile 2020, debbano essere risolte secondo un criterio che non faccia esclusivo riferimento alla disciplina del c.d. *Golden Power* (di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, *Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*), nonché dei rinvii da questa operati (anche in seguito alle ultime modifiche apportate dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. decreto "Liquidità") all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

Tale disciplina si occupa della rilevanza strategica solo in alcuni settori produttivi e per la sua diversa finalità non appare idonea a delimitare un concetto che, con il d.P.C.M., si è inteso riferire a tutte quelle imprese la cui sospensione dell'attività possa comportare riflessi negativi sulla intera economia nazionale.

CONS. LUCIANA LAMORGESE
MINISTRO DELL'INTERNO
Palazzo del Viminale

Ministero della Salute
GAB

0005671-P-26/04/2020

I.2.b.a/2020/21



382578223



Nelle more di un intervento chiarificatore con il d.P.C.M. che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio, si propone pertanto di adottare un criterio che, oltre a includere le attività ricomprese nella disciplina c.d. *Golden Power*, si estenda a quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro Paese quote di mercato (e da ciò deriva la rilevanza strategica), nonché a quelle attività nel settore delle costruzioni la cui rilevanza strategica deriva non dall'importanza o meno della eventuale relativa acquisizione da parte di imprese straniere (finalità precipua della disciplina *Golden Power*), bensì dagli effetti derivanti dalla sospensione sull'economia nazionale, che sono di particolare incidenza per l'attività nei cantieri relativi agli interventi volti a scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del territorio e in quelli relativi ai settori dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica e dell'edilizia penitenziaria.

Ovviamente, la ripresa o la continuazione delle attività deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritti in data 24 aprile 2020.

In conclusione, si ritiene dunque che l'elemento discriminante che consente di ricondurre, o meno, un'attività produttiva nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 7, del d.P.C.M. del 10 aprile 2020 sia anche l'incidenza della sospensione della singola attività sull'economia nazionale, presupposto che appare ricorrere con riferimento alle sopra menzionate tipologie di attività.

L'occasione ci è gradita per esprimerTi i più cordiali saluti.

Il Ministro
dello sviluppo economico 

Il Ministro
della salute 

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 